

PERSONA E MERCATO



Rivista periodica on-line

www.personaemercato.it

Anno 2025 – Numero 4

ISSN 2239-8570

Persona e Mercato è una rivista fondata da Giuseppe Vettori.

Direzione: Giuseppe Vettori

Comitato di direzione: Fabio Addis; Giuseppina Capaldo; Ernesto Capobianco; Paolo Cappellini; Gabriele Carapezza Figlia; Raffaele Caterina; Giovanni De Cristofaro; Giovanni Di Rosa; Pasquale Femia; Michele Graziadei; Stefan Grundmann; Francesco Macario; Marisaria Maugeri; Enrico Minervini; Nicola Lucifero; Roberta Montinaro; Emanuela Navarretta; Salvatore Orlando; Giovanni Passagnoli; Antonio Punzi; Maddalena Rabitti; Nicola Rizzo; Bernardo Sordi; Irene Stolzi; Antonio Rizzi; Maria Carmela Venuti; Andrea Zoppini.

Comitato scientifico dei Garanti: Pasquale Stanzone (Presidente); Vittoria Barsotti; Giovanni Cazzetta; Pietro Costa; Ginevra Cerrina Feroni; Massimo Confortini; Massimo Franzoni; Carlo Granelli; Giuseppe Grisi; Giuseppe Morbidelli; Eva Rook Basile; Andrea Simoncini; Vincenzo Varano, Alessio Zaccaria; Hans W. Micklitz; Pietro Sirena; Fabio Padovini; Massimo Zaccheo.

Comitato dei revisori: Giorgio Afferni; Antonio Albanese; Arianna Alpini; Franco Angeloni; José Luis Argudo Periz; Maria Annunziata Astone; Federico Azzarri; Luca Ballerini; Angelo Barba; Vincenzo Barba; Luca Barchiesi; Andrea Barenghi; Ettore Battelli; Francesca Bertelli; Emanuele Bilotti; Lucia Bozzi; Andrea Bucelli; Iaria Amelia Caggiano; Valentina Calderai; Mario Pio Calogero; Marco Francesco Campagna; Simona Caporusso; Valeria Caredda; Roberto Carleo; Sonia Carmignani; Achille Antonio Carrabba; Roberto Caso; Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla; Bianca Checchini; Maddalena Cinque; Maria Antonia Ciocia; Claudio Colombo; Nicola Corbo; Alessandra Cordiano; Camilla Crea; Fabrizio Criscuolo; Vincenzo Cuffaro; Alessandro D'Adda; Valeria De Lorenzi; Francesco Delfini; Matteo Della Casa; Stefano Deplano; Francesca Di Lella; Mirko Faccioli; Rocco Favale; Alessia Fachechi; Marco Farina; Lourdes Fernandez Del Moral Dominguez; Edoardo Ferrante; Federico Ferro-Luzzi; Nicoletta Ferrucci; Arianna Finessi; Giancarlo Filanti; Massimo Foglia; Luigi Follieri; Giampaolo Frezza; Arianna Fusaro; Francesco Gambino; Bianca Gardelli Tedeschi; Rosaria Giampetraglia; Stefania Giova; Cecilia Gomez Salvago Sanchez; Guido Alfio Grasso; Mauro Grondona; Freddy Andrés Hung Gil; Paola Iamiceli; Claudia Irti; Antonello Iuliani; Angela La Spina; Eva Leccese; Raffaele Lenzi; Joelle Long; Francesco Longobucco; Emanuele Lucchini Guastalla; Daniele Maffei; Anna Malomo; Francesca Manolita; Manuela Mantovani; Pierluigi Mazzamuto; Marisa Meli; Raffaella Messinetti; Francesco Mezzanotte; Andrea Mora; Arnaldo Morace Pinelli; Paolo Morozzo della Rocca; Raimondo Motroni; Gaetano Edoardo Napoli; Luca Nivarra; Ivan Libero Nocera; Luigi Nonne; Riccardo Omodei Salé; Andrea Orestano; Mauro Orlandi; Mauro Paladini; Massimo Palazzo; Antonio Palmieri; Rosanna Pane; Paolo Papanti Pellettier; Tereza Partot; Teresa Pasquino; Francesco Paolo Patti; Enza Pellecchia; Tommaso Pellegrini; Mauro Pennasilico; Leonardo Pérez Gallardo; Valerio Pescatore; Mariassunta Piccinni; Carlo Pilia; Fabrizio Piraino; Federico Pistelli; Benedetto Ponti; Sabrina Praduroux; Massimo Proto; Roberto Pucella; Vincenzo Putorti; Andrea Renda; Francesco Rende; Giorgio Resta; Francesco Ricci; Vincenzo Ricciuto; Umberto Roma; Lucia Ruggeri; Antonio Saccoccio; Roberto Saija; Ugo Salanitro; Gabriele Salvi; Giovanna Savorani; Martin Schmidt-Kessel; Anna Scotti; Tommaso Oberdan Scozzafava; Roberto Senigaglia; Anna Maria Siniscalchi; Guido Smorto; Umberto Stefini; Giovanni Stella; Chiara Tenella Sillani; Giulia Terlizzi; Mauro Tescaro; Shaira Thobani; Sara Tommasi; Stefano Troiano; Emanuele Tuccari; Alberto Venturelli; Vincenzo Verdicchio; Pietro Virgadamo; Sandra Winkler.

Responsabili della Redazione: Daniele Imbruglia e Mario Mauro

Comitato editoriale e redazionale: Antonio Gorgoni (coordinatore); Michele Ciancimino; Vincenza Conte; Pietro Coppini; Federico Della Negra; Edoardo Messina; Chiara Sartoris; Giulia Torre.

E-mail: info@personaemercato.it **Web:** www.personaemercato.it

Persona e Mercato è testata registrata in data 9/10/2000 al n. 4995 dell'elenco della stampa periodica curato dal Tribunale di Firenze.

ISSN 2239-8570

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

Tutti i contributi sono stati oggetto di valutazione positiva e anonima da parte di un membro del Comitato dei revisori, ad eccezione dell'Osservatorio a cura dell'OGID, esonerato ai sensi dell'art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.

“elevato” per i diritti dell’interessato, con estensione dei termini per la notifica (da 72 a 96 ore), tramite un punto di contatto unico europeo trasversale ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 (**eIDAS**), 2022/2554 (**DORA**) e della direttiva CER;

- la **modifica dell’art. 35 GDPR**, prevedendo a livello UE la definizione di elenchi unici di operazioni di trattamento soggetti, o meno, alla valutazione d’impatto, verso l’armonizzazione della nozione di “rischio elevato”, con contestuale obbligo dell’EDPB di predisporre delle proposte di tali elenchi, di un modello e di una metodologia comuni di DPIA, da adottare con atto di esecuzione della Commissione UE;
- una **disciplina unificata di manifestazione del consenso per l’accesso a e la memorizzazione di informazioni sul terminale dell’utente** (di cui all’attuale art. 5(3) della direttiva e-privacy), trasponendo nel GDPR l’unica base normativa cui fare riferimento per tutti i trattamenti svolti su o a partire da un tale terminale.

ELISABETTA STRINGHI

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-regulation-proposal>

2025/4(6)ESt

(segue) il pacchetto “Digital Omnibus”: la proposta della Commissione europea “Digital Omnibus on AI” COM(2025) 836 final del 19.11.2025 di modifica dell’AI Act

Gli emendamenti legislativi al reg. (UE) 2024/1689 (**AI Act** o **AIA**) proposti nella COM(2025) 836 del 19.11.2025 (la **Proposta**) sono finalizzati ad assicurare un’attuazione più efficiente delle norme già concordate a livello politico. Come si evince dalla relazione di accompagnamento alla Proposta, ad avviso della Commissione europea (la **Commissione**) tali emendamenti non sono destinati a modificare l’impatto dell’AI Act sui diritti fondamentali, poiché – così si argomenta - la natura mirata delle modifiche previste non incide né sull’ambito di applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) disciplinati né sui requisiti sostanziali applicabili a tali sistemi. L’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (**TFUE**) è la base giuridica di adozione della Proposta, che consta di 3 articoli e 26 considerando.

Appare opportuno cominciare con il segnalare le modifiche previste dalla Proposta alla **decorrenza dell’applicazione della maggior parte delle disposizioni dell’AI Act**. Per gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, viene introdotto un meccanismo che collega l’entrata in applicazione di tali norme alla disponibilità di misure di supporto alla conformità all’AI Act sui sistemi ad alto rischio, quali **norme armonizzate, specifiche comuni e linee guida della Commissione**. Tale **disponibilità sarà confermata dalla Commissione mediante decisione**, a seguito della quale le norme sui sistemi di IA ad alto rischio inizieranno ad applicarsi **dopo un adeguato periodo transitorio**. La Proposta aggiunge che tale flessibilità

dovrà applicarsi solo per un periodo limitato, e dovrà essere fissata una data certa entro la quale le norme si applicheranno in ogni caso; inoltre, è opportuno distinguere tra le due tipologie di sistemi di IA qualificati come ad alto rischio e prevedere un periodo transitorio più lungo per i sistemi di IA che rientrano nella classificazione di alto rischio ai sensi dell'art 6, par. 1 e dell'Allegato I dell'AI Act. In proposito, viene chiarito che le modifiche necessarie per integrare i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio nella normativa settoriale elencata nella sezione B dell'Allegato I si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento "Digital Omnibus on AI". Venendo alle altre modifiche, la Proposta prevede a beneficio delle *Small mid cap companies* (SMC), una serie di misure volte a supportare l'innovazione di tali imprese. In particolare, sono estese alle SMC le agevolazioni regolatorie già previste per le PMI, in materia di **documentazione tecnica** e di istituzione di un **sistema di gestione della qualità** che tenga conto delle loro dimensioni.

Viene riformulato l'art. 4 AIA, obbligando la Commissione e gli Stati membri a promuovere un «sufficiente livello» di **alfabetizzazione** in materia di IA, mentre i fornitori e i *deployer* di sistemi di IA sono solo incoraggiati ad adottare le misure per assicurare tale livello di consapevolezza tra i loro dipendenti e operatori.

È prevista l'introduzione di un nuovo articolo 4-*bis*, che sostituirebbe l'art. 10(5) AIA e che fornirebbe una base giuridica ai fornitori e ai *deployer* di sistemi e modelli di IA per **trattare in via eccezionale le categorie particolari di dati personali** ex art. 9(1) reg. (UE) 2016/679 (GDPR), **al fine di garantire il rilevamento e la correzione dei *bias* e la protezione dei diritti fondamentali, a determinate condizioni.**

Viene, inoltre, **soppresso l'obbligo per i fornitori di registrare i sistemi di IA** nel *database* UE dei sistemi ad alto rischio di cui all'Allegato III all'AI Act, qualora i fornitori si ritengano esentati dalla classificazione «ad alto rischio» ai sensi dell'art. 6(3) AIA (ad es. perché utilizzati esclusivamente per attività meramente preparatorie). Quindi, il fornitore è tenuto a conservare la documentazione interna che dimostri la valutazione effettuata e la giustificazione dell'esenzione, senza alcun obbligo di notifica o di registrazione esterna.

Per quanto concerne l'Autorità di notifica e il coordinamento con la legislazione armonizzata UE di sicurezza dei prodotti, è introdotta una nuova procedura in base alla quale gli Stati membri sono tenuti a garantire che un organismo di valutazione della conformità che presenti domanda di designazione sia ai sensi dell'AI Act, sia ai sensi della legislazione armonizzata di cui alla sezione A dell'Allegato I dell'AI Act, possa presentare un'**unica domanda** ed essere sottoposto a un'**unica procedura di valutazione per la designazione**. Viene, inoltre, chiarito il rapporto tra la procedura di valutazione della conformità prevista dall'art. 43 AIA nei casi in cui un sistema di IA ad alto rischio sia disciplinato dalla legislazione armonizzata UE elencata nella sezione A dell'Allegato I dell'AI Act, nonché nei casi in cui un sistema di IA sia classificato come ad alto rischio sia ai sensi dell'Allegato I sia ai sensi dell'Allegato III dell'AI Act: sia nel primo, sia nel

secondo caso nella valutazione di conformità si deve tener conto della **legislazione di armonizzazione rilevante** e si segue la relativa procedura.

Sono, inoltre, introdotte modifiche in materia di *sandbox* regolatorie per l'IA di cui all'art. 57 AIA, autorizzando l'AI Office a istituire una **sandbox regolatoria a livello UE** per determinati sistemi di IA rientranti nella sua competenza esclusiva di vigilanza e imponendo agli Stati membri di rafforzare la **cooperazione transfrontaliera tra sandbox nazionali**. Sono conferiti appositi poteri di esecuzione alla Commissione per la definizione delle modalità di istituzione, sviluppo, attuazione, funzionamento, *governance* e vigilanza delle *sandbox* regolatorie per l'IA.

La Proposta modifica anche la **sperimentazione dei sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali** al di fuori delle *sandbox* regolatorie per l'IA, disciplinata dall'art. 60 AIA, estendendo la possibilità di testare i sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori di questi spazi controllati anche ai sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla sezione A dell'Allegato I all'AI Act, ossia i sistemi coperti dalla legislazione armonizzata UE.

Il potere della Commissione previsto dall'art. 72 dell'AI Act di adottare un atto di esecuzione in materia di piano di **monitoraggio post-commercializzazione** è sostituito dal potere di adottare linee guida a tal proposito.

Viene rafforzata la competenza dell'AI Office in materia di vigilanza e *enforcement* nei confronti di taluni **sistemi di IA basati su un modello di IA per finalità generali**, quando il modello e il sistema sono forniti dallo **stesso fornitore**. La vigilanza e l'applicazione della conformità dei sistemi di IA integrati in piattaforme o motori di ricerca online di grandi dimensioni (cd. **VLOPs e VLOSEs**) rientrano nella competenza dell'AI Office e, dunque, sottratti alla competenza della Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire i poteri di applicazione e le procedure per l'esercizio di tali poteri da parte dell'AI Office, introducendo un **rinvio al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti**, per assicurare specifiche garanzie procedurali ai fornitori interessati. Inoltre, è attribuito alla Commissione il potere di effettuare valutazioni di conformità dei sistemi di IA basati su un modello di IA per finalità generali, entrambi forniti dallo stesso fornitore.

Viene riformulato anche l'**art. 77 AIA** con riferimento ai poteri delle autorità o degli organismi incaricati della tutela dei diritti fondamentali e alla cooperazione con le Autorità di vigilanza. In particolare, viene ampliato il raggio d'azione delle Autorità di tutela dei diritti fondamentali, che non è più limitato solo ai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III dell'AIA, ma è esteso a **tutti i sistemi di IA**. Il potere d'accesso e richiesta documentale di tali Autorità è esteso anche alle «informazioni», ma viene al contempo ridimensionato ed esclusivamente riferito a **documentazione e informazioni formate e in disponibilità delle Autorità di vigilanza**. Queste ultime sono tenute a concedere alle Autorità di tutela dei diritti fondamentali l'accesso alle informazioni o alla documentazione pertinenti, anche richiedendo tali informazioni o documentazione al fornitore o al deployer «ove necessario». Le Autorità cooperano strettamente e si prestano reciproca assistenza necessaria all'esercizio dei rispettivi mandati, al fine di garantire

un'applicazione coerente dell'AI Act e del diritto UE in materia di tutela dei diritti fondamentali. La cooperazione include, in particolare, lo scambio di informazioni, ove necessario, per l'efficace vigilanza o applicazione dell'AIA e della restante legislazione antidiscriminatoria dell'Unione.

Infine, sono apportate modifiche all'**art. 111 AIA**. Nello specifico è introdotto un periodo transitorio di 6 mesi per i fornitori che devono integrare retroattivamente soluzioni tecniche nei propri sistemi di IA generativa, al fine di renderli leggibili dalle macchine e rilevabili come contenuti generati o manipolati artificialmente.

ELISABETTA STRINGHI

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025PC0836>

2025/4(7)SO

Approvato dalla Commissione europea il 1.8.2025 il primo codice di buone pratiche per i modelli di IA per finalità generali

Il 1 agosto 2025 la Commissione europea (la **Commissione**) ha approvato il primo 'codice di buone pratiche per i modelli di IA per finalità generali' (il **Codice GPAI 2025**).

I codici di buone pratiche per i modelli di IA per finalità generali costituiscono uno strumento previsto dal regolamento (UE) 2024/1689 (**AI Act** o **AIA**). L'AI Act stabilisce la loro funzione, la possibilità e le conseguenze della loro approvazione da parte della Commissione, il loro rapporto con le «norme armonizzate» ex art. 40 AIA, e la loro valutazione da parte dell'Ufficio per l'IA e del comitato costituiti ai sensi del medesimo AI Act (l'**Ufficio per l'IA** e il **EAIB**).

Quanto alla loro funzione, si legge nel Considerando 117 AIA che i codici di buone pratiche costituiscono «uno strumento essenziale per i fornitori di modelli di IA per finalità generali ai fini di un'adeguata conformità agli obblighi previsti dall'AI Act», e che «i fornitori dovrebbero poter fare affidamento su codici di buone pratiche per dimostrare la conformità agli obblighi». Il medesimo Considerando 117 AIA soggiunge che «la Commissione può decidere di approvare un codice di buone pratiche e conferire ad esso una validità generale all'interno dell'Unione o, in alternativa, di stabilire norme comuni per l'attuazione dei pertinenti obblighi, qualora un codice di buone pratiche non possa essere portato a termine o ritenuto adeguato da parte dell'ufficio per l'IA entro la data di applicazione del presente regolamento».

L'articolo 56 AIA (contenuto nel capo V dell'AI Act, intitolato 'Modelli di IA per finalità generali') prevede *inter alia* che l'Ufficio per l'IA incoraggi l'adozione di codici di buone pratiche e che l'Ufficio per l'IA e l'EAIB «mirano a garantire» il rispetto da parte dei codici di buone pratiche degli obblighi posti a carico dei fornitori di modelli di IA per finalità generali previsti dall'art. 53 AIA e degli obblighi posti a carico dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico, previsti dall'art. 55 AIA.

